

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DELL'OSSO, MANCINO, PECCHIOLI, FABBRI, DIPAOLO, BONO PARRINO, OSSICINI, BOATO, CANDIOTO, DUJANY, POLLICE, POZZO, SALVATO, MURMURA, SALERNO, AZZARÀ, COVIELLO, BOGGIO, DE CINQUE, COLOMBO, LEONARDI, MAZZOLA, CHIMENTI, TOTH, DE GIUSEPPE, VENTURI, CECCATELLI, LOMBARDI, ZECCHINO, MICOLINI, IANNI, GOLFARI, BUSSETI, GALLO, VENTRE, PARISI, SARTORI, FERRARI AGGRADI, BONORA, ACQUARONE, BAUSI, SPITELLA, CARLOTTO, PINTO, ALIVERTI, AZZARETTI, GUZZETTI, VETTORI, SANTALCO, DI LEMBO, DE VITO, FAVILLA, CORTESE, PATRIARCA, GIACOVAZZO, ULIANICH, SANESI, PONTONE, STRIK LIEVERS, MARIOTTI, MACIS, SPOSETTI, MONTINARO, LOPS, VETERE, MARGHERI, SCARDAONI, BATTELLO, MARGHERITI, SENESI, GAMBINO, TOSSI BRUTTI, ALBERICI, BRINA, VIGNOLA, GRECO, GAROFALO, LOTTI, IMPOSIMATO, FERRAGUTTI, LAMA, CROCETTA, VITALE, MERIGGI, IANNONE, ACONE, MERAVIGLIA, FRANZA, MANIERI, MANCIA, FERRARA Pietro, GUIZZI, SCEVAROLLI, FOGU, VELLA, RICEVUTO, ZANELLA, GEROSA, PIZZO, SIGNORI, AGNELLI Arduino, MARNIGA, ZITO, FORTE e RUBNER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1991

Modifica all'articolo 23 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali

ONOREVOLI SENATORI. - Pochi mesi addietro le cronache hanno dato ampio risalto ad un tragico episodio avvenuto nel comune di Torremaggiore: un folle ha ucciso un assessore, Lucio Palma, il segretario comunale ed ha ferito gravemente il sindaco mentre stavano espletando il loro dovere di pubblici amministratori in una seduta di giunta municipale. Non sono mancate le testimonianze di solidarietà formale, ma queste, ovviamente, non sono valse a far fronte al dramma della moglie e di due figli in tenera età terribilmente soli e senza alcuna prospettiva per il futuro. Questi episodi, ovviamente, non sono che l'estrema testimonianza di una condizione di precarietà cui sono esposti tutti gli amministratori locali nell'espletamento del loro mandato. Sebbene la legge 27 dicembre 1985, n. 816, abbia creato condizioni di maggiore certezza per lo *status* degli amministratori locali, essa tuttavia presenta una non trascurabile carenza lad-

dove, all'articolo 23, si prevede che i comuni e le province «possano», soltanto, e non debbano obbligatoriamente assicurare i propri amministratori ed i propri rappresentanti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

È del tutto ovvio, infatti, che la fornitura di una garanzia assicurativa, e più precisamente di una garanzia amministrativa non meramente simbolica o parziale, costituisca una condizione essenziale per garantire condizioni di serenità agli amministratori locali chiamati assai spesso ad intervenire in situazioni ambientali, sociali, eccetera di grande pericolosità per la stessa incolumità personale.

Si chiede pertanto, con il presente disegno di legge, di correggere le carenze della legge 27 dicembre 1985, n. 816, e si raccomanda, per la rilevanza e la delicatezza della materia, una rapida approvazione del medesimo.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Articolo 1.

1. L'articolo 23 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (*Assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato*).

- 1. I comuni e le province sono obbligati ad assicurare i propri amministratori ed i propri rappresentanti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, vengono stabilite le caratteristiche della polizza, nonché la quota minima di compartecipazione degli amministratori e dei rappresentanti dei comuni e delle province.

3. Agli amministratori locali privi di copertura assicurativa i quali, precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano riportato, nell'esercizio e a causa delle proprie funzioni, invalidità permanente non inferiore ai due terzi della capacità lavorativa o abbiano perso la vita per effetto di lesioni o ferite, si applicano le provvidenze di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302.

4. Agli oneri di cui al comma 1 i comuni e le province provvedono nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci.

5. Gli oneri di cui al comma 3 sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302».